



**Città di Reggio Calabria**

**Ufficio Tecnico Del Traffico**



Indirizzo  
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia\_municipale@pec.reggiocal.it

ORD.N.

489

Prot. n.

**OGGETTO:** PROCESSIONE RELIGIOSA IN ONORE DELLA MADONNA DELLA NEVE DI SAN GIOVANNI DI SAMBATELLO – DOMENICA 07.07.2024

### IL DIRIGENTE

**Vista** la nota acquisita in data 14.06.2024 con prot. n° 153620 del Sac. Bruno Antonio Verduci parroco della Parrocchia Maria SS. della Neve in San Giovanni di Sambatello (RC), con la quale comunica che dal 04 Luglio al 11.08.2024 sarà celebrata la festa Religiosa Annuale e si svolgeranno tre processioni.

**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs.n.267 del 18.08.00;

**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

Al fine di evitare intralci alla circolazione e per la tutela della pubblica incolumità;

### ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione veicolare nei tratti di volta in volta interessati dalla processione religiosa come da allegato.

Dalle ore 18.30 alle ore 20.00 del 07.07.2024

Si prescrive l'utilizzo di una scorta tecnica a cura e spese del richiedente per coadiuvare il celebrante e l'organizzazione nelle operazioni d'interdizione temporanea del traffico veicolare.

-I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada, in particolare occupando la larghezza della carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in formazione di marcia in modo da arrecare il minimo intralcio o impedimento alla normale circolazione, ovvero osservando ogni altra cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo per la circolazione e degli stessi partecipanti.

- Dovrà essere impedito ai partecipanti alla processione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per gli altri utenti della strada

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Copia dell'ordinanza dovrà essere tenuta dagli organizzatori sul luogo della manifestazione ed esibita agli addetti in caso di controllo.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del

1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;

- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;

- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

La Responsabile dell'Ufficio

Dott. Daniela Cutrupi



Il Dirigente del Settore

Dott. Salvatore Zucco

